



456/2024

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 76025 del
registro di Segreteria, promosso dal Sig.

XX, c.f. OMISSIS, nato a

OMISSIS il OMISSIS ed elettivamente domiciliato in
Roma-00144, in Viale Africa n. 120, presso lo Studio
dell'avv. Michela Scafetta, che lo rappresenta e
difende nel presente giudizio;

CONTRO

-INPS Ufficio Territoriale Roma Eur - Gestione ex
INPDAP, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso nel presente giudizio
dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato
in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, fax 0694527716;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

-Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Roma Via dei Portoghesi n. 12 e presso la sede generale Viale dell'Esercito 186, difeso in proprio;

per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, avverso il decreto n. 2601/N del 18/112/2014, il parere negativo del CVCS n.2592372013 ed il silenzio rifiuto dell'INPS;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visti gli atti e i documenti di causa;

Viste le ordinanze nn.130/2019, 182/2020 e 9/2023;

Udito all'odierna udienza l'Avv. Salvatore Pesce, in sostituzione, per il ricorrente, e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS, nessuno presente per il Ministero della Difesa.

Considerato in

FATTO

1. Con domanda presentata il 22/02/2008 il Capitano di Fregata

XX ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità sofferta. Con verbale mod. BL/B n. M70916661 del 15/01/2010 la C.M.O. di Roma ha giudicato il richiedente affetto dalle infermità

"Persistente distimia endoreattiva" ritenendola ascrivibile alla 6^ categoria. Con parere n. 25923/2013 reso nell'adunanza n. 436/2013 del 30/10/2013 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha considerato l'infermità suddetta NON dipendente da fatti di servizio. Quindi, in conformità al citato parere il Ministero della Difesa ha emesso il decreto n. 2601/N del 18/11/2014 (qui avverso, con il quale ha riconosciuto NON dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente. Avverso detto provvedimento, l'interessato ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio. Ha allegato al presente ricorso una Perizia medico legale di parte. Risulta l'attribuzione di pensione di inabilità da parte dell'INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Risulta inoltre che nell'ottobre 2000, quando a suo carico venne spiccato un mandato di custodia cautelare nell'ambito di un'indagine promossa allo scopo di individuare eventuali responsabili di una sospetta attività corruttiva, nello svolgimento di prove di esame per la qualifica di Capitano di macchina, per la quale dal 1998 egli svolgeva il compito di Presidente di commissione, fu posto agli arresti domiciliari, durati circa sette giorni,

commutati, dopo l'interrogatorio di garanzia, nel divieto per trenta giorni di risiedere nel comune di Reggio Calabria: terminato tale periodo egli venne posto in libertà e riammesso al servizio, concludendosi la sua vicenda in data 29 novembre 2006, con l'archiviazione perché "il fatto non sussiste".

3. Si è costituito, l'INPS chiedendo in via principale di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; in subordine e salvo gravame di dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione. Nel merito ha sostenuto che l'INPS ha rigettato la domanda a seguito del parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

4. Si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo in primo luogo il principio del cosiddetto *bis de eadem re ne sit actio*, avendo il XX adito il TAR. Ha affermato, dopo accurata ricostruzione dei fatti di causa, che "la nozione di concausa efficiente e determinante della genesi di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti e individuati in modo specifico, non anche circostanze e condizioni generali, connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa". Ha quindi chiesto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

il rigetto dell'istanza e la condanna alle spese di giudizio.

5. Con Ordinanza n. 130/2019 di questa Sezione in data 8 maggio 2019 veniva nominato quale CTU l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, per rispondere al seguente quesito: 1) accertare se la situazione clinica del ricorrente per la patologia "persistente distimia endoreattiva" sia da riferirsi come causa o come concausa al servizio reso in favore della Marina Militare; 2) in caso di risposta positiva confermare l'iscrizione in tabella A, sesta categoria, o altra attribuzione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Il CTU, dopo ordinanza di sollecito, ha depositato il parere definitivo espresso con la partecipazione di specialista in psichiatria, senza che siano pervenute controdeduzioni sulla bozza preliminare trasmessa alle parti e nel rispetto del contraddittorio tecnico. Il CTU ha concluso ritenendo non sussistente il nesso eziologico con il servizio, affermando che "la situazione clinica del ricorrente non è da riferire come causa o come concausa al servizio reso in favore della Marina Militare e, pertanto, non è possibile ascrivere la pregressa infermità distimia endoreattiva ad alcuna delle

categorie della Tab. A D.P.R. 834/1981".

7. All'odierna udienza l'avv. Pesce ha replicato ritenendo superficiale e contraddittoria la relazione peritale, in cui il CTU da un lato ritiene distante l'insorgere della patologia nel 2007 rispetto al 2000 (inizio vicenda penale) e dall'altro va a considerare anche la lunga durata del processo penale. Ha pertanto insistito per il rinnovo della CTU. L'Avv. Mangiapane ha di contro evidenziato la non evidente contraddittorietà delle conclusioni peritali, insistendo per il rigetto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. La domanda giudiziale attiene al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il ricorrente.

10. Il ricorso non è accoglibile, in adesione alle considerazioni svolte dal consulente d'ufficio, fondate su una completa rappresentazione dei fatti nonché delle osservazioni scientifiche, prive di vizi logici e, come tali, condivisibili.

Questo Giudice ritiene di concordare con le valutazioni espresse nel parere del consulente

d'ufficio.

11. Secondo il ricorrente, e come sostenuto nella perizia di parte della dr.ssa Scafetta, l'episodio dell'anno 2000 con i successivi strascichi, oltre ad aver causato un grave trauma nei primi mesi, ha ridotto drasticamente le possibilità di carriera del periziando, il quale ha iniziato a mostrare in maniera palese il proprio disturbo a partire dal settembre 2007, tanto che da allora le sue note di valutazione sono state meno positive che in passato. Di contrario avviso è stata la perizia d'ufficio. Difatti il CTU ha considerato che da un lato è innegabile che gli eventi di rilievo penale del 2000 hanno colpito il ricorrente odierno a livello emotivo, sia per l'iniziale restrizione ai domiciliari sia per i cambi a livello di carriera e di sede lavorativa, sia per la lunga durata dell'iter del procedimento penale; che tuttavia nel 2010 l'interessato era stato giudicato inabile al servizio, ma abile a transitare nei ruoli civili dell'Amministrazione; che anche il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia, con parere del 2013, aveva escluso il nesso causale o concausale con il servizio prestato; che a seguito dell'evento di rilievo penale

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del 2000 il ricorrente non aveva mai assunto psicofarmaci, mai prescritti durante l'attività in servizio; non si era più sottoposto a controlli psichiatrici dopo il 2010 e presentava una esofagite da reflusso con episodi di anemizzazione manifestatisi nell'anno 2020, la cui causa non sarebbe stata individuata.

Inoltre, il CTU ha affermato che non è stato chiarito il divario temporale tra l'evento ritenuto scatenante (vicenda penale del 2000), e la prima manifestazione documentata di disagio psichiatrico che risale al 28 agosto 2007, quando la sua situazione processuale si era definitivamente chiarita. Inoltre, la documentazione sanitaria del periodo 2007-2010 secondo il CTU evidenzia uno stato di disagio correlato alla insoddisfazione per la collocazione lavorativa, per alcune difficoltà con i colleghi e per la mancata progressione di carriera che, il XX riconduce solo alla vicenda del 2000 ma senza alcun documento a supporto che indichi una continuità, visto che la prima manifestazione clinica è del 2007 e che comunque il militare ha avuto valutazione di "ECCELLENTE" nelle note di valutazione, ivi incluse quelle relative agli anni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2002, 2003 e 2004. Peraltro è eventualmente la durata del processo penale, conclusosi favorevolmente all'interessato, e non il servizio e l'attività espletata in servizio ad aver condizionato la serenità del ricorrente.

Pertanto, e in concorde avviso con il parere d'ufficio, risulta, secondo la criteriologia della dottrina medico-legale, impossibile correlare, in maniera causale o concausale efficiente e determinante, la vicenda giudiziaria alla ansia/distimia endoreattiva diagnosticata sia dal punto di vista cronologico, sia dal punto di vista fattuale, non potendo escludere, in conformità con il criterio dell'esclusione di altre cause, che altri fattori coesistenti, preesistenti o susseguenti possano aver svolto un ruolo causale o concausale valido e preponderante ai fini dell'insorgenza del disturbo psichico in esame.

D'altronde anche il CVCS aveva affermato che la patologia del ricorrente odierno è *"forma di nevrosi, costituita da alterazioni patologiche relativamente stabili del tono dell'umore che, in quanto tali, non sono adeguate alle circostanze e all'ambiente; l'affezione pertanto non è in alcun modo*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

influenzabile dagli eventi esterni, e quindi neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono aver assunto alcun ruolo causale né concausale efficiente e determinante”.

12. Le argomentazioni, svolte nella relazione peritale d'ufficio appaiono chiare e lineari, motivate, analitiche, logicamente coerenti e condivisibili, nel rispetto del contraddittorio tecnico, e pertanto, non si ravvisano elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal CTU.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

13. Tutto ciò considerato, il ricorso non è accolto.

14. Le spese sono compensate per la complessità della materia. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità dello stesso.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, respinge il ricorso

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 settembre 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra
Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.09.2024
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.09.2024
11:52:14
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03